

**Presidente.** A questo articolo l'onorevole Cimati ha proposto la seguente aggiunta:

Dopo le parole: « abilitazioni all'insegnamento » aggiungere: « eccezione fatta per gli insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati constatata in pubblico concorso. »

L'onorevole Cimati ha facoltà di parlare.

**Cimati.** Ho presentato quest'aggiunta allo articolo 5 perchè, come ognuno sa, le scuole da noi sono divise in due categorie: quelle classificate e quelle fuori classe. Le prime sono affidate ad insegnanti patentati e retribuiti in base allo stipendio voluto dalla legge; le seconde invece ad insegnanti che possono anche essere sprovvisti di patenti e il cui stipendio è concordato tra essi e il Comune.

Di conseguenza il non accogliere l'aggiunta da me proposta sarebbe impedire, specialmente ai piccoli Comuni, di aprire scuole in quelle loro frazioni che non ne avrebbero il diritto per la mancanza del numero degli abitanti prescritto dalla legge.

Confido quindi che sia l'onorevole ministro, sia la Commissione vorranno fare buon viso alla mia proposta.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Noi accettiamo quest'aggiunta.

**Credaro, relatore.** Anche la Commissione l'accetta.

**Presidente.** Dunque l'articolo 5, come la Camera ha udito, dovrebbe essere modificato così:

« Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gli insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatato il pubblico concorso, e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degli interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate ».

Pongo a partito questo articolo 5 così modificato. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

« L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova.

Compiuto il triennio di buona prova, la sua nomina diventa senz'altro definitiva, salvo il caso che sia disdetta dal Consiglio

comunale almeno sei mesi prima dello spirare del triennio.

La disdetta deve indicare le ragioni di essa ed essere notificata così all'insegnante come al Consiglio provinciale scolastico.

Il Consiglio provinciale scolastico, su reclamo dell'insegnante, può, se non riconosce legittime le ragioni della disdetta, e sui rapporti dell'ispettore scolastico del circondario, confermare definitivamente la nomina o prorogare di un anno il periodo di prova. Trascorso anche questo periodo, esaminate le risultanze dell'esperimento e sentito il parere del Consiglio comunale e dell'ispettore scolastico, potrà consentire il licenziamento o confermare d'ufficio l'insegnante. »

L'onorevole Perla propone un articolo 6 sostitutivo a questo, del seguente tenore:

« L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova.

Compiuto il triennio di prova, la sua nomina acquista carattere di stabilità, salvo che sia disdetta dal Consiglio comunale almeno sei mesi prima dello spirare del triennio e salvo che, in mancanza di disdetta, l'ispettore scolastico del circondario, fra trenta giorni dalla scadenza del triennio, si opponga alla tacita conferma in base alle non favorevoli risultanze dell'esperimento.

In caso di disdetta la relativa deliberazione deve indicarne i motivi e dev'essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata al Consiglio provinciale scolastico.

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione della disdetta l'insegnante può reclamare al Consiglio provinciale scolastico, il quale se riconosce fondate le ragioni della disdetta, sentito l'ispettore può confermare definitivamente la nomina o prorogare di un anno il periodo di prova. Trascorso anche questo periodo, il Consiglio provinciale scolastico, esaminate le risultanze dell'esperimento e sentito il parere del Consiglio comunale e dell'ispettore, potrà consentire il licenziamento o confermare d'ufficio l'insegnante.

Eguali facoltà spettano al Consiglio provinciale scolastico in caso di opposizione dell'ispettore scolastico. »

Ora, siccome l'onorevole Perla l'ha svolto durante la discussione generale, così chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione se l'accettano.